

Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali approvato con delibera del Consiglio n. 162 del 27 aprile 2022

Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali

Visti gli art. 57, art. 165 e l'art. 166 del trattato dell'Unione Europea;

Vista la direttiva 2005/36/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista la raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

Vista la decisione n. 2241/2004/ce del parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (europass);

Visti gli art. 2229 e segg. del codice civile, esercizio delle professioni intellettuali;

Visto l'art. 13, comma 1, lett. n, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che il Consiglio dell'Ordine curi il "perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti";

Visto l'art. 21 ter, comma 1, lett. f, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che la Federazione regionale degli ordini promuova e coordini sul piano regionale "le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini";

Visto l'art. 26, comma 1, lettera b, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che il Consiglio dell'Ordine nazionale coordini e promuova "le attività dei Consigli degli Ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti";

Visto l'art. 13 del Codice deontologico, approvato dal Consiglio dell'Ordine nazionale il 13 giugno 2013, che dispone che "L'iscritto all'Albo, sia singolo, associato o socio, ha il dovere di aggiornarsi costantemente e per tutto il tempo in cui manterrà il proprio status professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività";

Visto il decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e i relativi decreti attuativi;

Visto l'art. 3, comma 5, lett. b, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, che sancisce l'obbligo di stabilire percorsi di formazione continua sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica, 7 agosto 2012, n. 137, che detta i principi per l'adempimento dell'obbligo di formazione continua;

Visto il regolamento di formazione permanente adottato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 55 del 2 ottobre 2009 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2010;

Vista la delibera n. 233 del 23 luglio 2013 con cui veniva approvato lo schema di regolamento per la formazione professionale continua;

Visto il Parere favorevole del Ministro della Giustizia del 23 ottobre 2013;

Considerato che ai Consigli degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e al Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e alla tutela del titolo professionale;

Considerato che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare e arricchire periodicamente si apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale degli iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento professionale;

Considerato che l'esercizio delle prestazioni degli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, stante la continua produzione normativa e l'inarrestabile progresso scientifico e tecnologico, impone la necessità di un costante aggiornamento al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale;

Considerato che la formazione permanente costituisce un punto Cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare un "economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010" in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale;

Considerato che la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 considera (considerando 39) che "data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici" e quindi stabilisce all'art. 22, in particolare la lettera b, la necessità che "secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l'istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci";

Considerato che la formazione genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggiamento responsabile e attivo teso al miglioramento e all'aggiornamento del «capitale umano»;

Considerato che le attività formative assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e professionale;

Considerata la necessità di aggiornamento del Regolamento per la formazione professionale continua n. 3/2013 approvato con delibera di Consiglio n. 308 del 23/10/2013 pervenuta dagli Ordini e dalle Federazioni territoriali al fine di una sua migliore e più efficace applicazione in tutti i vari casi contemplati, incluso le sanzioni per gli inadempienti;

Ritenuto utile altresì migliorare l'acquisizione da parte del Sistema Informativo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (SIDAF) attraverso una più chiara ed efficace definizione delle varie attività formative effettuata dai vari Ordini, dalle Federazioni, nonché da parte delle Agenzie autorizzate;

ha adottato il seguente aggiornamento del Regolamento per la formazione professionale continua.

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, sono assunte le seguenti definizioni:

a) Ordinamento professionale: la L. 3/76 modificata ed integrata dalla L. 152/92, il relativo regolamento di esecuzione DPR 350/81, con le integrazioni e modifiche del DPR 328/2001, del DPR 169/2005 e del DPR 137/2012;

b) Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di cui alla L. 3/76 e s.m.i, di seguito denominato CONAF;

c) Consiglio Nazionale: l'organo di governo dell'Ordine Nazionale;

d) Ordine: l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di cui all'art.9, comma 1, della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;

e) Funzioni istituzionali: le funzioni del Consiglio Nazionale previste dalla legge e dai regolamenti nonché dagli usi osservati come diritto pubblico, così come previsto dall'art. 11 del codice civile;

f) Iscritti: Dottori Agronomi e Dottori Forestali abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all'art. 3 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 Giugno 2001, n. 328 e Agronomi Junior e Forestali Junior, Biotecnologi Agrari, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti alla sezione B di cui all'art.10 comma 4 del DPR 328/2001; le società tra professionisti di cui alla la Legge 12 novembre 2011, n. 183;

g) Professione regolamentata: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o Collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

h) Professionista: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera g.;

i) Portale Istituzionale CONAF: il sito internet ufficiale del Consiglio Nazionale;

j) Bollettino Ufficiale CONAF, B.U.C.: è lo strumento legale per la conoscenza dei regolamenti e degli atti emanati dal Conaf;

k) Federazione Regionale: è l'istituzione a livello regionale di rappresentanza dell'Ordine così come definita dall'art. 21 bis della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;

l) Consiglio della Federazione: organo della Federazione a livello Regionale che svolge funzioni di rappresentanza e amministrative;

m) Assemblea della Federazione Regionale: l'assemblea dei consiglieri degli ordini territoriali della Regione o regioni costituenti a federazione;

n) Consulta delle Federazioni: il coordinamento delle Federazioni Regionali;

o) Ordine territoriale: Ente pubblico non economico a livello provinciale o interprovinciale costituito dagli iscritti nella circoscrizione;

p) Consiglio dell'Ordine territoriale: organo dell'Ordine a livello provinciale o interprovinciale che svolge funzioni di rappresentanza e amministrative;

q) Assemblea dell'Ordine Territoriale: l'assemblea degli iscritti all'ordine territoriale;

r) Assemblea dei Presidenti: l'assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali;

s) Consiglio di disciplina dell'Ordine territoriale: organo dell'Ordine territoriale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo;

t) Consiglio di disciplina dell'Ordine Nazionale: organo dell'Ordine nazionale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti i ricorsi degli iscritti all'Albo;

u) Persona fisica: persona con capacità giuridica di cui al libro 1 titolo 1 codice civile;

v) Persona giuridica: complesso organizzato di persone e di beni con capacità giuridica di cui al titolo II capo 1 Codice Civile;

w) Persona fisica o giuridica in libertà di stabilimento: professionista singolo o associato dell'Unione Europea accreditato presso l'Ordine territoriale per svolgere attività professionale riservata con stabilimento nella giurisdizione;

x) SIDAF: il Sistema Informativo dell'ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

y) Scuola di Alta Formazione Professionale delle scienze e tecnologie agrarie, ambientali e forestali: favorisce lo sviluppo di iniziative di formazione permanente e promuove le attività di formazione per l'ingresso dei giovani laureati nel mondo della professione;

z) Agenzia formativa: ai fini del presente regolamento, si definiscono Agenzie Formative per l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale a svolgere formazione ai sensi dell'art 7 del DPR 137/12, oltre gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali;

aa) Catalogo nazionale della formazione continua: elenco di eventi formativi validati dal sistema ordinistico reperibile sul SIDAF;

ab) Rivista ufficiale: riviste, anche digitali, edite dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini Territoriali e Federazioni Regionali;

ac) Lavori professionali: progetti, perizie e consulenze di rilevante interesse e valore professionale;

ad) Irregolarità formativa: illecito disciplinare derivante dal mancato adempimento dell'obbligo formativo.

Art. 2

Obbligo formativo

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale gli iscritti, hanno l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle competenze professionali, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Sono soggetti all'obbligo formativo tutte le persone fisiche iscritte all'albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ad eccezione dei soggetti esonerati di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 3

Attività formativa e settori disciplinari professionali

1. Con l'espressione "attività formativa", finalizzata all'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 2, si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze professionali, svolta mediante la partecipazione a iniziative culturali singole o di gruppo nei vari ambiti di competenza professionale.

2. L'attività formativa si distingue in:

a. attività formativa metaprofessionale. È l'attività di apprendimento riguardante l'ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, la comunicazione, l'informatica, le lingue, l'organizzazione dello studio professionale;

b. attività formativa caratterizzante. È l'attività volta al perfezionamento scientifico e tecnico relativo alla qualificazione della prestazione professionale nonché all'elaborazione metodologica posta alla base delle attività professionali nei campi di competenza della professione.

3. Sono riconosciute le tipologie di attività formativa elencate in tabella 1 del successivo articolo 13.

4. Le attività formative di cui al comma 3 devono avere a oggetto le materie o tematiche comprese nell'elenco dei settori disciplinari professionali di cui al successivo comma 6.

5. Ulteriori attività formative possono essere riconosciute con delibera del Consiglio Nazionale purché coerenti con i principi e criteri previsti dal presente regolamento.

6. I settori disciplinari professionali (S.D.P) sono raggruppamenti di discipline tecnico-scientifiche afferenti alle competenze previste dall'ordinamento professionale. I settori sono stabiliti dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.

Art. 4

Valore del credito formativo

1. L'unità di misura della formazione continua è il Credito Formativo Professionale (CFP) che equivale a 8 ore di attività formativa.

Art. 5

Modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo

1. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Albo.

2. L'anno formativo coincide con quello solare.

3. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

4. Ogni iscritto sceglie liberamente le attività formative da svolgere, in relazione alle sue preferenze rispetto ai tempi e alle modalità, nell'ambito dei settori disciplinari professionali di cui all'art. 3, comma 6 del presente regolamento.

5. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 9 CFP di cui almeno 6 CFP a scelta tra quelli presenti nel catalogo nazionale. Ogni iscritto non può conseguire più di 1 CFP per giorno solare.

6. Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del presente regolamento.

7. Entro l'anno successivo a quello di prima iscrizione, gli iscritti devono acquisire almeno 0,5 CFP derivante da attività formative aventi a oggetto argomenti di tipo metaprofessionali di cui all'art 3 comma 2 lettera a) del presente regolamento.

8. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 3 CFP, quelli eccedenti sono riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo dello stesso triennio.

9. Il comma 1 del presente articolo non si applica nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione ovvero di trasferimento successivo al primo anno di iscrizione.

Art. 6

Accreditamento delle associazioni degli iscritti agli albi e di altri soggetti

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/12, oltre gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali, possono svolgere attività formativa anche le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale.

2. Ai fini del presente regolamento, le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale si definiscono Agenzie Formative per l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

3. I criteri per l'accREDITamento delle associazioni degli iscritti agli albi e degli altri soggetti di cui all'art. 7, comma 2 del DPR 137/12 sono normati ed aggiornati con deliberazione del Consiglio Nazionale.

4. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CONAF, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del CONAF, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CONAF autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata.

In caso di accertate e gravi inadempienze nella gestione e attuazione delle attività formative delle associazioni professionali e dei soggetti accreditati, il Consiglio Nazionale dispone, con apposita deliberazione, la revoca dell'autorizzazione, previo parere del Ministero della Giustizia.

Art. 7

Convenzioni

1. Con apposite convenzioni stipulate tra il Consiglio Nazionale e altri soggetti possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.

2. L'attività di formazione, quando è svolta dal sistema ordinistico, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti come previsto dall'art. 7 comma 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 sono valide le convenzioni già stipulate dal Consiglio Nazionale alla data di pubblicazione del presente regolamento se rispettose di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 7 bis

Scuola di Alta Formazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

1. Nell'ambito della funzione attribuite relative al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti, il Consiglio potrà istituire la Scuola di Alta Formazione Professionale delle scienze e tecnologie agrarie, ambientali e forestali, anche in collaborazione con la Conferenza Italiana di Agraria e con le relative Facoltà o Atenei e associazioni scientifiche. La Scuola ha lo scopo di favorire lo sviluppo di iniziative di formazione permanente e di promuovere le attività di formazione per l'ingresso dei giovani laureati nel mondo della professione.

Art. 8

Crediti formativi professionali interdisciplinari

1. Le attività formative interdisciplinari sono riconosciute ai sensi degli appositi regolamenti comuni approvati dai consigli nazionali delle professioni interessate, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti.

Il valore delle attività formative svolte dagli iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è parametrato al valore di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 9

Attribuzioni e compiti del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.

2. In particolare, il Consiglio Nazionale:

a) redige e aggiorna il regolamento di formazione e lo sottopone al parere vincolante del Ministero della Giustizia per la relativa approvazione;

b) predispone e aggiorna l'elenco dei settori disciplinari professionali di cui all'art 3, comma 6;

c) predispone e aggiorna i criteri per l'accREDITAMENTO delle associazioni degli iscritti agli albi e di altri soggetti di cui all'art. 6, comma 3;

d) predispone e aggiorna le linee guida per lo svolgimento dell'attività formativa realizzata dagli Ordini territoriali e dalle Federazioni regionali in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

e) definisce e stipula le convenzioni con le Università e con gli altri soggetti di cui all'art. 7 del presente regolamento;

g) può istituire la Scuola di Alta Formazione di cui all'art. 7 bis del presente regolamento;

h) definisce e stipula i regolamenti di cui all'art. 8 con le altre professioni regolamentate;

i) definisce predispone e aggiorna le linee guida per il riconoscimento delle attività formative a distanza (FAD);

j) implementa il Sistema Informativo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (SIDAF) per la gestione della formazione continua;

k) esprime parere di conformità sui piani dell'offerta formativa annuale delle agenzie formative secondo i criteri indicati al successivo art. 12, comma 2;

l) promuove, di concerto con gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali, il sistema degli standard di qualità delle prestazioni professionali per gli iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

m) il Consiglio Nazionale verifica l'attuazione e l'attività formativa delle Agenzie Formative;

n) revoca, in caso di accertate e gravi inadempienze nella gestione e attuazione delle attività formative delle agenzie formative dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali accreditate, con apposita deliberazione, l'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 4 del presente regolamento, previo parere del Ministero della Giustizia.

3. Il Consiglio Nazionale verifica l'attuazione e l'attività formativa degli Ordini territoriali, delle Federazioni regionali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati.

Art. 10

Commissione Nazionale della formazione professionale continua

1. La Commissione nazionale della formazione professionale continua è istituita dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento generale del Consiglio Nazionale, al fine di supportare le attività previste dall'art. 9 del presente regolamento.

2. La Commissione nazionale della formazione professionale continua è composta da un membro designato dal Consiglio nazionale, da un membro designato dall'Assemblea dei Presidenti degli Ordini e da un membro designato dalla Consulta delle Federazioni regionali. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.

3. Sono membri di diritto della Commissione nazionale della formazione professionale continua il Presidente del Consiglio Nazionale e i coordinatori dei dipartimenti di competenza.

4. La commissione dura in carica per la durata del mandato del Consiglio nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova commissione.

5. Con apposita deliberazione del Consiglio Nazionale vengono definite le procedure e i criteri per le attività e il funzionamento della Commissione.

6. I membri della Commissione nazionale di cui al comma 2 del presente articolo che senza giustificato motivo non partecipano a due riunioni consecutive decadono e sono sostituiti dai rispettivi supplenti.

Art. 11

Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali e delle Federazioni regionali

1. Gli Ordini territoriali nell'ambito delle competenze di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) dell'Ordinamento professionale e dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/2012 nonché le Federazioni regionali nell'ambito delle competenze di cui all'art. 21 ter, comma 1, lettera f) e dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/2012 sono tenuti all'organizzazione delle attività formative di cui all'art. 13, tabella 1 sezione attività formative a catalogo del presente regolamento.

2. In particolare,

2.1. gli Ordini territoriali:

a) Predispongono ed attuano il piano annuale dell'offerta formativa attraverso il Consiglio o mediante delega alla federazione di appartenenza;

b) approvano il piano formativo in assemblea annuale degli iscritti, anche quando delegato alla federazione;

c) possono istituire il fondo formazione;

d) favoriscono lo svolgimento della formazione professionale preferibilmente in forma gratuita, potendosi avvalere per il finanziamento di attività di formazione di contributi pubblici e privati di enti terzi che operino in aree scientifiche, tecniche e culturali coerenti con i temi di competenza professionale, senza che ciò determini ingerenze di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma o conflitti di interesse alcuno, tali da minare l'autonomia dell'Ordine;

e) verificano l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti con le modalità previste all'art. 17;

f) nominano la Commissione di valutazione di cui all'art. 20;

g) comunicano agli iscritti che non abbiano raggiunto almeno 4 CFP al termine del secondo anno del triennio formativo la loro posizione formativa;

h) certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;

i) rendono pubbliche a norma di legge le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo;

2.2. le Federazioni regionali:

a) promuovono e coordinano le attività formative degli Ordini;

b) favoriscono e agevolano l'attuazione dei piani formativi degli Ordini;

c) possono svolgere attività formative su delega degli Ordini;

d) possono predisporre e attuare un proprio piano dell'offerta formativa, in tal caso lo approvano in assemblea

3. Gli Ordini territoriali e le Federazioni Regionali possono svolgere le attività formative in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

4. L'attività formativa realizzata in cooperazione o convenzione con altri soggetti è organizzata secondo linee guida di cui all'art. 9, comma 2, lett. d) del presente regolamento.

Art. 12

Svolgimento delle attività formative e piani annuali dell'offerta formativa

1. Il piano annuale dell'offerta formativa è lo strumento di pianificazione delle attività formative indirizzato agli iscritti per ottemperare all'obbligo formativo di cui all'art. 2.

2. Gli Ordini, le Federazioni regionali, e le Agenzie Formative predispongono il piano annuale dell'offerta formativa articolato in due sezioni:

Sezione I: nella prima sezione vengono descritti

- i fabbisogni formativi degli iscritti,
- la strategia e gli obiettivi,
- l'organizzazione, la priorità degli eventi e gli ambiti di intervento.

Gli ambiti di intervento sulla formazione professionale continua di tipo caratterizzante sono i seguenti:

- Ambito formativo di mantenimento, formazione su competenze consolidate nel territorio in cui si eroga la formazione

- Ambito formativo di sviluppo, formazione su competenze in via di sviluppo per evoluzione del mercato delle prestazioni professionali o per la evoluzione normativa e di regolamentazione delle procedure legate all'attività lavorativa professionale

- Ambito formativo di innovazione, formazione su settori fortemente innovativi su cui è necessario percorrere la formazione per poter avere margine di anticipo e di preparazione anche rispetto ad altre professioni concorrenti

• i settori disciplinari professionali su cui verterà il programma degli eventi con definizione del numero dei crediti formativi funzionali alle priorità individuate e idoneo a soddisfare i fabbisogni degli iscritti distinti in attività caratterizzanti ed attività metaprofessionali;

- il numero dei crediti formativi per tipologia di attività come definite all'art. 3 comma 2;
- il costo totale dell'attività formativa calcolato con il parametro dei costi standard.

Sezione II: nella seconda sezione vengono descritti gli eventi correlati ai settori disciplinari professionali individuati nella sezione I.

Ogni evento inserito deve essere reso disponibile nel catalogo nazionale della formazione continua entro 15 giorni dalla sua realizzazione e deve contenere i seguenti elementi informativi minimi:

- a) la tipologia;
- b) il settore disciplinare professionale;
- c) gli argomenti oggetto di trattazione; o frazioni di ora;
- d) la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ora;
- e) il periodo previsto di svolgimento;
- f) il luogo di svolgimento;
- g) la qualifica dei relatori;
- h) gli eventuali oneri a carico dei partecipanti;
- i) altre informazioni ritenute utili.

3. Nel piano annuale dell'offerta formativa devono essere evidenziate le tematiche metaprofessionali onde consentire l'acquisizione degli specifici crediti formativi di cui all'art. 5, comma 6.

4. Al piano annuale nazionale dell'offerta formativa concorrono gli Ordini territoriali, le Federazioni regionali, anche attraverso gli enti convenzionati di cui all'art. 7 e le Agenzie Formative, congiuntamente o disgiuntamente.

5. I piani formativi sono approvati in Consiglio e sono presentati attraverso il SIDAF dagli Ordini e dalle Federazioni regionali entro 15 giorni dalla loro approvazione in Assemblea. Eventuali variazioni in corso d'anno dell'offerta formativa nei piani degli Ordini e delle Federazioni sono incluse nello stato finale ed approvate in Assemblea. Le agenzie formative autorizzate presentano il piano formativo attraverso il SIDAF entro il 15 novembre dell'anno precedente della vigenza.

6. Il Consiglio Nazionale ricevuto il piano formativo sul portale SIDAF da parte di ordini e federazioni entro 90 giorni verifica a campione la conformità ai criteri di cui al comma 2. Il Consiglio Nazionale, ricevuto il piano formativo sul portale SIDAF da parte delle agenzie formative, entro 30 giorni verifica la conformità ai criteri di cui al comma 2.

7. Le agenzie formative di cui all'art. 6 durante l'anno presentano attraverso il SIDAF eventuali varianti al piano formativo e, alla fine di ogni anno, lo stato finale del piano annuale dell'offerta formativa indicando il computo finale dei crediti formativi realizzati per ogni settore disciplinare professionale e motivando le eventuali variazioni intercorse.

8. Le attività formative organizzate dagli Ordini o dalle Federazioni regionali o dalle Agenzie Formative al di fuori del territorio italiano sono soggette alla medesima normativa prevista per le attività organizzate in Italia. Gli adempimenti relativi sono svolti direttamente dall'Ordine o dalla Federazione regionale o dall'agenzia formativa o dal soggetto autorizzato che ha gestito l'organizzazione.

Art. 13

Valutazione delle attività formative

1. La valutazione delle attività formative di cui all'art. 3, comma 3, è effettuata secondo i criteri riportati nella tabella 1.

Tabella 1 – Valutazione delle attività formative

<i>Descrizione delle tipologie di attività formative</i>	<i>Crediti attribuiti certificati</i>	<i>Limiti massimi annuali (CFP)</i>
<i>Attività formative a catalogo</i>		
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, di specializzazione e di perfezionamento, congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio, visite tecniche e viaggi di studio.	1 CFP ogni 8 ore	nessuno
<i>Attività formative individuali</i>		
Superamento di esami in corsi di laurea universitari	1 CFP ogni CFU	nessuno
Partecipazione a corsi di specializzazione e perfezionamento universitari	1 CFP ogni CFU	nessuno
Partecipazione a master universitari e dottorato di ricerca	1 CFP ogni CFU	nessuno
Tesi di dottorati di ricerca e professionali	1 CFP/ pubblicazione	3 CFP
Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio nazionale, delle Federazioni regionali o degli Ordini	0,25 CFP/ riunione	1 CFP
Partecipazione alle assemblee annuali degli Ordini e delle Federazioni regionali	0,25 CFP/ assemblea	0,5 CFP
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio nazionale	0,5 CFP/ riunione	1 CFP
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale	0,5 CFP/ sessione	1 CFP
Partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti	0,25 CFP/ riunione	1 CFP
Relazioni a corsi di aggiornamento e formazione, specializzazione e perfezionamento seminari, congressi, convegni, corsi postlaurea, master universitari	0,25 CFP per 1 ora o frazione di ora	1 CFP
Articoli scientifici o tecnico-professionali pubblicati sulle riviste accreditate dal Conaf, o su riviste a diffusione nazionale o internazionale con comitato di revisione scientifico-tecnico	0,5 CFP/ pubblicazione	3 CFP
Articoli tecnico - professionali pubblicati sulle riviste ufficiali della categoria o sulle riviste accreditate dal Consiglio Nazionale	0,25 CFP/ pubblicazione	3 CFP
Lavori professionali pubblicati sulle riviste accreditate dal Consiglio Nazionale	1 CFP/ pubblicazione	3 CFP
Monografie scientifiche o di natura tecnico- professionale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico o editoriale	0,5 CFP/ pubblicazione	3 CFP
Docenze svolte presso Università ed enti equiparati nell'ambito di corsi di laurea o master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario da soggetti non dipendenti	1 CFP ogni CFU	3 CFP

2. L'iscritto può chiedere al Consiglio dell'Ordine territoriale il riconoscimento di ulteriori attività formative diverse da quelle definite all'art. 3. Il Consiglio dell'Ordine territoriale può riconoscere tali attività nella misura massima di 3 CFP nel triennio.

3. I criteri di valutazione di cui alla tabella 1 sono aggiornati dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.

4. Su istanza dell'iscritto la partecipazione alle attività formative organizzate al di fuori del territorio italiano, diverse da quelle di cui all'art.12, comma 8 del presente regolamento, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale, secondo quanto indicato negli articoli che precedono.

Art. 14

Sistema Informativo per la gestione della Formazione continua

1. Il Consiglio Nazionale aggiorna ed implementa il SIDAF per la gestione della formazione professionale continua.

Art. 15

Esoneri

1. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa.

2. All'esonero temporaneo consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero. I motivi di esonero sono i seguenti:

a) maternità, o paternità fino a 2 anni anche per genitori affidatari ed adottivi;

b) grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall'Italia debitamente documentate;

c) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore;

d) malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il primo grado e dei componenti il nucleo familiare;

3. L'Ordine può esonerare d'ufficio dall'obbligo formativo:

a) Gli iscritti che esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione;

b) Gli iscritti ricadenti in aree colpite da calamità naturali per il periodo di emergenza documentato da ordinanze statali.

4. Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.

Art. 16

Adempimenti degli iscritti

1. Al termine di ogni anno ciascun iscritto comunica attraverso il SIDAF al Consiglio dell'Ordine le attività formative svolte di cui all'art. 3, comma 3 se non già registrate nel SIDAF.

Art. 17

Verifica dell'obbligo formativo degli iscritti

1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.
2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto chiarimenti e documentazione integrativa.
3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per le attività formative che non risultino documentate.
4. Entro 60 giorni dal termine del triennio formativo, il Consiglio dell'Ordine territoriale comunica agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo.

Art. 18

Inosservanza dell'obbligo formativo

1. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare.
2. Il Consiglio dell'Ordine territoriale segnala, al termine della procedura di cui all'art. 17, comma 4 del presente regolamento, l'inosservanza dell'obbligo al Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 18 bis

Sanzioni

1. Le irregolarità formative sono così sanzionate:
 - Fino a 0,5 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti nel triennio, applicazione dell'avvertimento ed eventuale iscrizione nella scheda giuridica dell'iscritto;
 - Fino a 1 CFP caratterizzante e metaprofessionale non con conseguiti nel triennio, applicazione della censura da registrare nella scheda giuridica dell'iscritto;
 - Fino a 4,5 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti nel triennio, sospensione dall'esercizio della professione fino a 2 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale;
 - Fino a 6 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti sospensione dall'esercizio della professione da 2 fino a 4 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale;
 - Oltre i 6 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti sospensione dall'esercizio della professione da 4 fino a 6 mesi con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale.
2. In caso di recidività per trienni formativi consecutivi è previsto l'inasprimento della sanzione fino ad un terzo dei periodi di sospensione. Le sanzioni di avvertimento e censura non si applicano nei casi di recidiva.

Art. 19

Pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo della formazione continua

1. La pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua avviene attraverso l'Albo Unico Nazionale di cui all'art. 3, comma 2 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 implementato nel SIDAF.
2. Ciascun iscritto può indicare, in tutte le forme di comunicazione, di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua.

3. Il regime di pubblicità riguarda l'intera carriera professionale dell'iscritto a partire dall'anno 2009; i CFP acquisiti sono distinti per settori disciplinari professionali.

Art. 20

Commissione di valutazione dell'Ordine territoriale

1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale può costituire una Commissione di valutazione dell'attività formativa degli iscritti.

2. La Commissione ha il compito di supportare il Consiglio dell'Ordine territoriale nelle attività previste dall'art. 11, comma 2.1 del seguente regolamento.

3. La Commissione di valutazione è composta da almeno tre membri designati dal Consiglio dell'Ordine e scelti tra gli iscritti con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all'Albo.

4. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.

5. La Commissione dura in carica per la durata del mandato del Consiglio dell'Ordine territoriale e rimane in essere fino alla nomina della nuova commissione.

6. Il Consiglio dell'Ordine può revocare o sostituire i membri effettivi o supplenti.

Art. 20 bis

Modalità di attuazione

1. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale può emanare delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua.

Art. 21

Disposizioni finali e transitorie

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2020-2022, fino al 31 dicembre 2022 resteranno efficaci le norme di cui al regolamento Conaf 3/2013 approvato con Delibera di Consiglio n. 308 del 23 Ottobre 2013.

2. Esclusivamente la parte relativa ai profili sanzionatori della disciplina, di cui all'art 18 bis del presente regolamento, è immediatamente applicabile a partire dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia con esecutività a partire dal 1° gennaio 2023, ad esclusione dell'art. 18 bis che avrà efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia

2. Le modifiche al presente regolamento seguono la procedura prevista dall'art. 7 del DPR 137/2012.

Il Coordinatore
del Dipartimento formazione ed
aggiornamento professionale
Luigi Degano, Dottore Agronomo

Il Presidente

Sabrina Diamanti,
Dottore Forestale